Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2026

Oggi l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le Risposte n. 40 e n. 41/2026, con chiarimenti ad alto impatto operativo su Transizione 4.0 (adempimenti e sanzioni in caso di compensazioni “anticipate”) e su welfare aziendale con e-bike in leasing (IVA, imposte dirette e deducibilità).

1) AGEVOLAZIONI – Transizione 4.0 (Risposta n. 40/2026)

La risposta qualifica le comunicazioni preventiva e di completamento ex art. 6 D.L. 39/2024 come presupposto funzionale alla fruizione in compensazione. Se il credito è utilizzato senza il corretto flusso comunicativo:
per la quota “sanabile” entro il termine della dichiarazione del periodo successivo opera la regolarizzazione con sanzione fissa (250 euro) ex art. 13, comma 4-ter, D.lgs. 471/1997;
per la quota già “fuori termine” si configura indebita compensazione di credito non spettante con sanzione del 25% ex art. 13, comma 4-bis, D.lgs. 471/1997 e necessità di riversamento (con possibilità di ravvedimento e interessi).

2) IMPOSTE INDIRETTE / IMPOSTE DIRETTE – Welfare e e-bike in leasing (Risposta n. 41/2026)

Sul piano IVA, le e-bike sono qualificate come velocipedi (non “veicoli stradali a motore”), con conseguente non applicabilità delle limitazioni ex art. 19-bis1. Tuttavia, la messa a disposizione ai dipendenti nell’ambito del welfare è fuori campo IVA (art. 3, comma 3, DPR 633/1972) e la detrazione “a monte” resta subordinata al nesso con operazioni imponibili.

Sul piano delle imposte dirette, la non imponibilità per il dipendente ex art. 51, comma 2, lettera f), TUIR richiede servizio offerto alla generalità/categorie, condizioni standard e finalità di utilità sociale; in difetto, rileva il valore normale. Per l’impresa, i costi non ricadono nell’art. 164 TUIR e la deducibilità segue inerenza e regole welfare (artt. 100 e 95 TUIR, a seconda della fonte dell’obbligo).